



Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *22* del 11/05/2012 (COPIA)

Oggetto Modifica e approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e per le pubbliche affissioni anno 2012-ICP-

L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di Maggio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale così composto:

1	SPINA FRANCESCO CARLO	Presente	14	MONOPOLI NATALE	Presente
2	BELSITO ANGELO	Presente	15	VALENTE VINCENZO	Presente
3	CAPRIOLI GIOVANNI	Presente	16	ABASCIA' GIOVANNI	Presente
4	STORELLI DOMENICO	Presente	17	RUSSO ALFONSO	Assente
5	RIGANTE PABLO	Presente	18	BARRA RACHELE	Assente
6	DI PIERRO VINCENZO	Presente	19	NAPOLETANO FRANCESCO	Presente
7	FATA VITTORIO	Presente	20	DI TULLIO LUIGI	Presente
8	PEDONE PIERPAOLO	Presente	21	ARCIERI EMANUELE	Presente
9	MASTROGIACOMO PANTALEO	Presente	22	NAPOLETANO LEONARDO	Presente
10	PARISI NATALE	Presente	23	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
11	PELLEGRINI ANTONIO	Presente	24	PAPAGNI GIOVANNI	Presente
12	RUSSO MARIA ASSUNTA	Presente	25	D'ADDATO GIOVANNI	Presente
13	RUGGIERI PAOLO	Presente			

Risultano presenti ventitre componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente BELSITO ANGELO sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Collegio dei Revisori dei Conti

1	MASTROGIACOMO DOTT. MICHELE	Presente
2	PEDONE DOTT. FRANCESCO	Presente
3	PORCELLI RAG. GIULIANO	Presente

Tutti presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs. 507/93 dispone le norme per l'applicazione e la gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

- che in ossequio all'art.59 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, con deliberazione di consiglio comunale n. 100 del 29/09/944 e successive modificazioni, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per l'applicazione e la gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni successivamente modificato;

Visto l' art. 52 del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 - Potestà regolamentare di province e comuni;

rilevata la necessita di dare una nuova numerazione agli articoli del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche ;

rilevata la necessità di modificare gli articoli relativi alle disposizioni transitorie, alla gestione del servizio e alla classificazione del Comune in quanto vetusti ne seguente modo:

- ex art. 35 - al secondo comma si sostituiscono le parole "dall'1.1. 2007" con le seguenti parole "dall' 01.01.2012";

- ex art. 27- si sostituisce a "mq 860" le parole "mq 970" ed al numero " 47.702" il numero " 54.847

- art. 2 sostituendo la frase "nonché quelle previste dall'art. 26 e segg. Del d.lgs. 507/93" con la seguente frase:" e dalla normativa vigente in materia ;

- art. 3 sostituendo alle parole " al 31 dicembre 1993 (penultimo anno precedente a quello in corso -1994) secondo i dati istat pari a 47.702 abitanti" le seguenti "al 31 dicembre 2011 secondo i dati ISTAT pari a 54.847 abitanti" ;

visto il comma 13 dell'art. 13 del decreto legge 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 che ha modificato l'importo della riduzione delle sanzioni in caso di adesione del contribuente all'accertamento;

resosi, pertanto necessario, modificare l'articolo relativo alle sanzioni ed interessi, ex artt. 23 e 32 sostituendo i precedenti testi con il seguente testo:

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65. 2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 A € 258,23.3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/3 (alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione. 4 .Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano interessi nella misura del tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 5. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

visto che con l'art. 29, comma 16 quater, del d.l. 216/2011 convertito con legge 14/2012 è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30/06/20112 ;

considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012;

tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'applicazione della imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi dell'art.97 del D.to L.vo n. 267/2000;

Dato atto che il provvedimento è stato sottoposto all'esame della VI[^] Commissione Consiliare Permanente;

Con n.18 voti favorevoli, n.5 contrari (Napoletano Francesco, Arcieri Emanuele, Di Tullio Luigi, Angarano Angelantonio e Papagni Giovanni), espressi per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione della imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni con la nuova numerazione e le modifiche indicate in premessa;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni al ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dopo la votazione rientra il Consigliere Russo Alfonso, sicchè i presenti sono 24.

Si passa al punto successivo con gli interventi del Segretario Generale, dott. Francesco Angelo Lazzaro, del Sindaco e del Consigliere Napoletano Francesco.

Alle ore 21.50 il Consiglio Comunale è sospeso.

Alle ore 22.10 fatto l'appello nominale, vi sono 6 presenti, pertanto la seduta è sciolta ed aggiornata al 15/05/2012 alle ore 17 in II[^] convocazione.

COMUNE DI BISCEGLIE

(Provincia di BT)

REGOLAMENTO

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO L'EFFETTUAZIONE

DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TESTO COORDINATO 2012



TITOLO I

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Bisceglie sono soggette ad una imposta ed a un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, oltre che alle norme del presente regolamento.

Art. 2

Gestione del servizio

A norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.

Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi oggetto del presente regolamento, secondo quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo n° 446/97. L'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste dall'art. 113 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n° 267.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Nel caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni si renderanno applicabili le norme previste dal presente regolamento e **dalla normativa vigente in materia.**

Art. 3

Classificazione del Comune

Agli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune di Bisceglie è da considerarsi appartenente alla classe 3^a, essendo la popolazione residente residente al 31 dicembre 2011, secondo i dati ISTAT, pari a 54.847 abitanti.

Art. 4

Categoria delle località

Agli effetti dell'applicazione delle imposte sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il Comune di Bisceglie suddivide le località del proprio territorio in due categorie, normale e speciali, in relazione della diversa centralità e alla loro importanza applicando alla categoria speciale una maggiorazione del 100% della tariffa normale.

Sono classificate nella categoria normale tutte le località (Vie, Piazze, ecc.) non comprese nella categoria speciale.

Sono classificate nella categoria speciale le località delimitate dalle seguenti vie e piazze:

Piazza A. Diaz, Piazza Castello, Piazza Gen. Dalla Chiesa, Piazza Margherita, Piazza 8 Marzo, Piazza S. Francesco, Piazza S. G. Bosco, Piazza Salvatore D'Acquisto, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, Corso Garibaldi (fino a Via S. Andrea), Corso Umberto, Largo Can. P.le Uva, Largo Misericordia, Vico III Presepe, Carrara S. Maria, Pendio Misericordia, Via A. Bruni, Via Alcide De Gasperi, Via Aldo Moro, Via Alighieri, Via Ariosto (fino a Via S. Lorenzo), Via Camere del Capitolo, Via Cap. F. Gentile, Via Card. Dell'Olio, Via Cristoforo Colombo, Via Cavour (fino a Via G. Di Vittorio), Via Dandolo, Via Duilio, Via della Libertà, Via della Repubblica, Via dell'Urbanistica, Via G. Bovio (fino a Via della Libertà), Via G. Monterisi, Via G. Di Vittorio, Via Frisari, Via Guarini, Via Isonzo, Via Lamarina, Via Lamaveta, Via La Spiaggia, Via Luigi Papagni, Via Marconi, Via Milano, Via Imbriani (fino a Via Giuliani), Via Martiri di Via Fani, Via Avv. M. Panunzio, Via Monte Grappa, Via Montello, Via Monte San Michele, Via Monte Sabotino, Via N. Sauro, Via O. Tupputi, Via Pasubio, Via Petronelli, Via Piave, Via Sabino Logoluso, Via Sac. G. Di Leo, Via S. Andrea (fino a Via Carrara del Carro), Via S. Lorenzo, Via S. Martino, Via Seminario, Via Trento, Via Trieste, Viale Ing. V. Calace, Via XXIV Maggio, Via Vittorio Veneto.

La superficie complessiva delle Vie e Piazze indicate in prima categoria non è superiore al 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285, ed approvato con deliberazione di G.M. n. 230 del 25.3.1994; in ogni caso la superficie degli impianti delle pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

Art. 5

Tariffe

Le tariffe della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.

In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI BISCEGLIE – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso. Sono ammesse le seguenti

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da piastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm. 70x100 o

multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui è intervenuto.

Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta.

Art. 7

Modalità per l'installazione per gli impianti pubblicitari

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dal vigente Codice della Strada. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti fuori del centro abitato, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione devono essere conformi a quanto prescrive il vigente Codice della Strada. All'interno del centro abitato, l'installazione di pannelli luminosi, quali insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, è soggetta alle medesime disposizioni del vigente Codice della Strada. Il tutto dovrà essere compatibile con il piano generale degli impianti.

Art. 8

Piano generale degli impianti

Criteri

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti. La superficie complessiva degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è così suddivisa:

A. SUPERFICI FINALITA' ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA: mq. 792 pari al 38,08% della intera superficie massima destinata alle pubbliche affissioni, nelle quali troveranno collocazione i messaggi privi di rilevanza economica e di carattere funerario. Tali superfici devono essere identificate da apposito contrassegno.

B. SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: mq. 1.305,00 pari al 62,74% dell'intera superficie massima destinata alle pubbliche affissioni, nelle quali troveranno collocazione messaggi di carattere commerciale.

E' data facoltà di installare impianti privati. In tal caso, la superficie massima destinata a tali impianti è pari a mq. 378,00 pari al 18,17% della superficie massima destinata alle pubbliche affissioni.

Art. 9

Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

TITOLO II

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

CAPO II

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Art. 10

Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni, ed a tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 11

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 12

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità di cui agli artt. 17 e 18 del presente regolamento venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.



Art. 13

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 14

Dichiarazione del contribuente

Il soggetto passivo di cui all'art. 10 del presente regolamento è tenuto prima di iniziare la pubblicità a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 Aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12 (ordinaria), 13 (effettuata con veicoli) e commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 (effettuata con pannelli luminosi con proiezioni anche di durata non superiore a tre mesi, nonché quella effettuata per conto proprio dall'impresa), del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.



Art. 15

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione al suo concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità di durata inferiore all'anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.
4. Per la pubblicità annuale, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora si di importo superiore a e. 1.549,37 euro; la scadenza delle prime due rate è fissata al 30 Aprile, fermo restando il pagamento integrale del tributo entro il 31 Ottobre dell'anno di riferimento.
5. Per i pagamenti dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministero delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento.
6. Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con bollettini di conto correte postale c/c attualmente in dotazione.
7. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'art. 2752 comma 4° del Codice Civile.

Art. 16

Rettifica e/o accertamento d'ufficio

1. Il Comune, o il concessionario, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.

Art. 12. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione dell'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.



Art. 17

Publicità ordinaria

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è quella prevista dalla tabella 1 e deliberata dalla G.M. con atto n. 85 dell'11.2.1994, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Febbraio 2001.

Art. 18

Publicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo e nella misura e con le modalità previste dalla tabella 2 di cui alla deliberazione di G. M. n. 85 dell'11.2.1994; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 della succitata deliberazione.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio.

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascuno anno, o quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tabella 3 di cui alla delibera di G. M. n. 85 dell'11.2.1994.

Per i veicoli di cui al comma 3 del D.Lgs. n. 507/93 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di 2 volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.



Art. 19

Publicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla Tabella 4 della deliberazione di G. M. n. 85 dell'11.2.1994.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi pareti riflettenti si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei passaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tabella 5 della deliberazione di G. M. n. 85 dell'11.2.1994.

Art. 20

Publicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dalla Tabella 6 deliberata dalla G. M. con atto n. 85 dell'11.2.1994.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita e che per il Comune di Bisceglie è quella prevista dalla Tabella 7 deliberata dalla G.M. con atto n. 85 dell'11.2.1994.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta prevista dalla Tabella 8 deliberata dalla G. M. con atto n. 85 dell'11.2.1994.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno e frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale

distribuito; si applica l'imposta prevista dalla Tabella 9 deliberata dalla G.M. con atto n. 85 dell'11.2.1994.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella prevista dalla Tabella 10 deliberata dalla G.M. con atto n. 85 dell'11.2.1994.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 3 del presente articolo e ricadenti in categoria speciale, la tariffa prevista dalle rispettive tabelle è maggiorata del 50% sulla tariffa normale.

Art. 21

Riduzioni

L'imposta sulla pubblicità è ridotta del 50 per cento:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 22

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita

degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto del pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Art. 23

Esclusioni dell'imposta

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto lgs 507/93).
2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).

3. Non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a euro € 2,00 per l'imposta sulla stampa, pubblicità e le pubbliche affissioni temporanea.

4. Non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a euro € 12,00 nei restanti casi.

Art. 24

Sanzioni tributarie e interessi.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da si applica la sanzione da € 51,65 A € 258,23.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/3 (alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano interessi nella misura del tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981 n. 689, o per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da 206 euro a 1549 euro con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente Regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento, al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale nonché della redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 26

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il rimborso delle somme versate non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni.

Art. 27

Contenzioso

Avverso gli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica aventi ad oggetto l'imposta comunale sulla pubblicità è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, ai sensi del decreto legislativo 31 Dicembre 1992, n° 546 e succ. modif. e integr. .

TITOLO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO III

Presupposto del diritto

Art. 28.

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comune prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari dell'art. 3 del D. Lgs. n. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 29.

Servizio delle pubbliche affissioni

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non sarà inferiore a mq. **970,00** pari a mq. 18 per ogni mille abitanti (**54.847**).

Art. 30

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Le misure del diritto sulle pubbliche affissioni sono quelle indicate nella delibera di G. M. n. 85 dell'11.2.1994 allegata al presente regolamento.

Per le affissioni effettuate in categoria speciale al diritto sulle pubbliche affissioni viene applicata una maggiorazione del 50% sul diritto normale.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 12 del Regolamento per l'imposta

comunale sulla pubblicità; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non di corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 14 innanzi menzionato.

Qualora il committente richiede espressamente che l'affissione venga eseguita su determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 31

Canone di concessione di impianti per le affissioni dirette da parte di privati

Il concessionario di impianti per le affissioni dirette sarà tenuto a corrispondere, oltre all'imposta sulla pubblicità, il canone di concessione per l'installazione di impianti pubblicitari istituito con deliberazione n. 26 C.C. del 16.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni.

La tariffa del canone concessorio per gli impianti di affissione diretta di privati è determinata dalla Giunta Comunale e posta a base della procedura di gara, ed è suscettibile di incremento per effetto delle offerte prodotte.

Art. 32

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per li manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 33

Esenzioni del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi a iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) Non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a euro € 2,00 per le pubbliche affissioni temporanee.
- i) Non si fa luogo alla riscossione dell'imposta per importi fino a euro € 12,00 nei restanti casi.

Art. 34

Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di 25,82 euro.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Tutti i manifesti da affiggere devono portare un timbro a calendario apposto dall'ufficio con l'indicazione dell'ultimo giorno fino al quale il manifesto deve rimanere affisso.

Art. 35

Sanzioni tributarie e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/3 (alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano interessi nella misura del tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36

Sanzioni Amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti il servizio e il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981 n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.

Per le violazioni delle norme regolamentari e per quelle previste dal D.Lgs. del 15.11.1993, n. 507 si applica una sanzione da 206 euro a 1549 euro con notificazione all'interessato, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune o il Concessionario del servizio, può effettuare la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 507/93.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

Art. 37

Contenzioso

Avverso gli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica, per il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, alla Commissione

Tribunale Tributario Provinciale di Bari, ai sensi del decreto legislativo 31 Dicembre 1992, n° 546 e

succ.integr.e modif.

Art. 38

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti ed in particolare modo il D.Lgs. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia **dall'01.01.2012**



CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

Codice Fiscale: 83001630725 - Partita IVA 00973800725

- PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° DEL d.lgs.267/2000 -

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

Modifica e approvazione ^{del primo capoverso} del ciclo unico per l'applicazione dell'imposta di bollo pubblica e per la pubblica efficienza anno 2012 - ICP

ESPRESIONE PARERI

Parere Tecnico: <i>[firma]</i>	
Bisceglie, li <u>3/8/2012</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dott. Angelina EDONE)
Parere Contabile: <i>[firma]</i>	
Bisceglie, li <u>3/8/2012</u>	IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA (Dott. Angelina EDONE)
Attestazione di conformità: <i>[firma]</i>	
Bisceglie, li <u>4/5/2012</u>	IL SEGRETARIO GENERALE <i>[firma]</i>

[firma]

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente seduta f.to BELSITO ANGELO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 18/05/2012 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01507

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 29/05/2012.

Li', 27/05/2012

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
